



N. 802/2021 R. G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei
Sigg. Magistrati:

- 1) dott. Bruno de Filippis - Presidente
- 2) dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere
- 3) dott.ssa Sabrina Serrelli - Consigliere rel./est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 802/2021 R.G. affari civili contenziosi avente ad oggetto l'impugnazione
avverso il lodo arbitrale pronunciato in data 19.07.2021 dall'arbitro unico in forza della clausola
compromissoria di cui all'art. 41 dello Statuto della Società Cooperativa Ambra e dello Statuto
della Irno Società Cooperativa

TRA

Boccia Lucia, nata l'1.07.1948 a Pontecagnano Faiano (SA), c.f. BCCLCU8L41G834B,
rappresentata e difesa dall'avv. Agata Bisogno, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, con





domicilio eletto in Pontecagnano Faiano (SA), via Giosuè Carducci n.8 presso lo studio del difensore,

IMPUGNANTE

E

Società cooperativa Ambra, con sede legale in Salerno via Pietro Del Pezzo n. 52, c.f. 0206348057, in persona del legale rappresentante p.t., ing. Gennaro Di Giacomo, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Leone, con domicilio eletto presso illo studio professionale in Salerno via Michelangelo Testa n. 8, in virtù procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

IMPUGNATA

E

Irno società cooperativa A R.L., con sede legale in Salerno via Pietro Del Pezzo n. 52, c.f. 03961400656, in persona del legale rappresentante p.t., geom. Maurizio Smeraldo, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Iorio e dall'avv. Carmen Iorio, con domicilio eletto presso lo studio professionale Valerio Iorio & Partners s.t.a.r.l., in Salerno Corso Garibaldi n.8, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,


IMPUGNATA

CONCLUSIONI: all'udienza del 2 marzo 2023 le parti rassegnavano le proprie conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, come di seguito precisato, e la Corte di Appello riservava la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

FATTO

Svolgimento del processo





Boccia Lucia ha impugnato il lodo in epigrafe indicato con il quale l'arbitro unico ha dichiarato la propria incompetenza sulla domanda proposta nei confronti della società Irno Società Cooperativa a mutualità prevalente, ha accolto parzialmente la domanda proposta nei confronti della società Ambra società cooperativa a mutualità prevalente e, quindi, ha accertato e dichiarato lo scioglimento del contratto di prenotazione stipulato il 24.9.2003 tra le parti ed ha condannato la società Ambra Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione dell'importo di euro 89.645,00, da corrispondere al momento del subentro di un nuovo socio nella società cooperativa, ha rigettato le domande di accertamento del recesso e di esclusione della società Boccia Lucia dalla società Ambra Società Cooperativa, ha poi condannato quest'ultima al pagamento della metà delle spese di lite in favore di Boccia Lucia liquidate per l'intero in euro 7.254,00, oltre spese generali ed accessori, ha compensato interamente le spese di lite relativamente al rapporto intercorso tra la società Irno Società Cooperativa e Boccia Lucia, ponendo per un quarto a carico di Boccia Lucia e per tre quarti a carico della società Ambra Società Cooperativa le spese di funzionamento della procedura arbitrale liquidate con separato provvedimento.

Boccia Lucia ha impugnato il lodo arbitrale, articolando le seguenti censure:

- 1) ***Nullità del lodo per inesistenza della clausola compromissoria ex art. 829, comma 1 c.p.c. e correlati ed applicabili.***

Nell'atto di prenotazione, unico contratto stipulato tra le parti ed equivalente ad un preliminare di vendita, non è prevista alcuna clausola compromissoria o arbitrale per cui, ad avviso di parte impugnante, non era possibile azionare la procedura arbitrale, mentre non rileva la previsione contenuta nello Statuto il quale peraltro è successivo di diversi anni rispetto alla prenotazione. La difesa di Boccia Lucia al riguardo ha anche rilevato che la società cooperativa Ambra nella sua prima difesa aveva eccepito l'inammissibilità e la improponibilità del giudizio arbitrale, poiché la parte si era dichiarata non più socia, ed anche la Cooperativa Irno nel costituirsi aveva chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del giudizio per l'inesistenza di clausola arbitrale e di compromesso.

- 2) ***Nullità del lodo per inesistenza della clausola compromissoria ex art. 829, comma 1 c.p.c.***

Ad avviso della parte impugnante, l'arbitro unico ha scisso i due rapporti, quello relativo alla prenotazione e quello relativo al rapporto societario, per cui, a maggior ragione, avrebbe dovuto escludere la sua competenza sulla prenotazione dell'immobile, non risultando dal predetto atto





alcuna clausola arbitrale; l'arbitro erroneamente ha invece ritenuto la propria competenza sul contratto di prenotazione e non con riferimento alla posizione di recesso della società sulla quale non vi era nemmeno contestazione.

3) Nullità e/o annullabilità e/o inesistenza del lodo per sua palese contraddittorietà.

La parte impugnante ha rilevato la contraddittorietà della motivazione su un punto determinante per la risoluzione della controversia con conseguente errore dell'arbitro nel subordinare il pagamento della somma richiesta in restituzione all'ingresso di un nuovo socio.


Più in particolare, l'arbitro, da una parte, ha accertato e dichiarato lo scioglimento del contratto di prenotazione stipulato il 24.09.2003 ignorando che agli atti vi era la comunicazione ufficiale del 16.02.2016 sia della società Ambra che della Irno dalle quali risultava l'esclusione di Boccia Lucia dall'elenco dei soci e, dall'altra, ha rigettato le domande di accertamento del recesso e di esclusione della socia Boccia Lucia dalla società Ambra società Cooperativa. L'accettazione del recesso della socia Boccia sin dal 2016 non consentiva all'arbitro di subordinare il pagamento all'ingresso di un nuovo socio proprio perché la Boccia non era più socia quantomeno dall'anno 2016.

4) Nullità e/o annullabilità e/o inesistenza del lodo per errore essenziale sulla legittimazione passiva della Cooperativa Irno.

Il lodo, secondo parte impugnante, deve essere annullato e/o dichiarato inesistente per erroneo accoglimento dell'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevato nel corso del giudizio dalla Cooperativa Irno.

Ad avviso di parte impugnante, l'arbitro ha errato laddove ha rappresentato che la Cooperativa Irno avrebbe eccepito la propria carenza di legittimazione passiva non riconoscendo la qualità di socia di Boccia Lucia e che la stessa avrebbe dovuto provare la sua qualità con la produzione del libro soci, non considerando che la Cooperativa Irno è la stessa società che nell'atto di prenotazione





dell'alloggio veniva denominata Consortile Irno e che, come risulta dalla visura storica e dai verbali di trasformazione in atti, ha mutato la propria denominazione da Società Consortile Irno srl con atto del 19.02.2013 in Società Cooperativa Irno srl e poi in Cooperativa Irno Scarl in data 11.06.2013; di tal che non poteva sostenersi il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte di Boccia Lucia in merito alla propria qualità di socia.

La prova risulta fornita mediante la produzione dell'atto di prenotazione dell'alloggio sottoscritto sia con la Cooperativa Irno ex Consortile Irno che con la Ambra non sussistendo, pertanto, alcuna carenza di legittimazione passiva della Cooperativa Irno, in quanto la Consortile Irno e la Cooperativa Irno sono la medesima società.

5) Nullità e/o annullabilità e/o inesistenza del lodo per contrasto con altri lodi pronunciati su casi analoghi, ex art. 829 n. 12.

La parte impugnante ha rilevato che le cooperative Ambra e Irno sono state condannate, in solido tra di loro, nei casi analoghi indicati in atti al pagamento immediato delle somme dovute a soci nella medesima situazione, per cui il lodo deve essere annullato e/o dichiarato inesistente nella parte in cui subordina il pagamento della somma riconosciuta alla Boccia al subentro di un nuovo socio.

6) Nullità e/o annullabilità e/o inesistenza del lodo nella parte in cui ha subordinato il pagamento della somma riconosciuta alla Boccia al subentro di un nuovo socio.

La parte impugnante ha evidenziato che la società Ambra non è più titolare di alcunché ed ha ceduto con atto stipulato dal notaio Monica in data 27.05.2016 a titolo gratuito alla Cooperativa Irno tutti i diritti edificatori delle particelle di terreno di sua proprietà ricadenti nel comparto sito nell'area Picarelli del Comune di Salerno per cui è impossibile che altri soci possano entrare nella Cooperativa Ambra e prendere il posto di Boccia Lucia in quanto la Cooperativa Ambra non è più operante; a ciò la parte impugnante ha aggiunto che da una ispezione ministeriale è risultato che la società Ambra non persegue finalità mutualistiche: non sussistono, dunque, i presupposti per trattenere le somme versate dalla socia all'atto della prenotazione.


7) Nullità e/o annullabilità e/o inesistenza della decisione del lodo in punto di spese.

Infine, la parte impugnante ha ritenuto erronea la regolamentazione delle spese da parte dell'arbitro con riguardo alla condanna a suo carico della quota parte pari ad $\frac{1}{4}$ delle spese della procedura ed alla metà di quelle di lite stando la evidente soccombenza delle convenute e non potendo comunque recuperare le somme anticipate.

Tanto premesso, Boccia Lucia ha così concluso:

“Voglia l'Ecc.ma Corte adita – ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa – in via cautelare preventiva, sospendere l'efficacia esecutiva del lodo impugnato. Nel merito, in via





principale, dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inesistenza del lodo impugnato e per tutti i motivi indicati; per l'effetto, in fase rescissoria, condannare la Coop. Ambra s.r.l. in solido con la Coop. Irno scarl in persona dei loro legali rapp.ti al pagamento immediato in favore di Boccia Lucia della somma di € 89.395,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì di pagamento all'effettivo soddisfo; con vittoria di spese e competenze di lite oltre rimborso forfettario, IVA e CNAP come per legge sia della fase arbitrale che del presente giudizio di gravame.


In Via subordinata e del tutto gradata, dichiarare la nullità del lodo nella parte nella quale subordina il pagamento al momento del subentro di un nuovo socio nella società Cooperativa. Con vittoria di spese e competenze di lite oltre rimborso forfettario, IVA e CNAP come per legge sia della fase arbitrale che del presente giudizio di gravame”.

Con comparsa di costituzione e di risposta depositata il 26.01.2022 si è costituita in giudizio Irno Società Cooperativa a r.l. mediante deposito di comparsa nella quale ha contrastato l'impugnativa di controparte evidenziando in particolare quanto segue.

In via preliminare e pregiudiziale la società ha ritenuto che:

- a.) le doglianze di controparte devono ritenersi inammissibili ed infondate in virtù di plurimi profili di diritto tra i quali il completo travisamento “*dell'ubi consistam*” del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 827 c.p.c., in mancanza di specifica allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato dall'arbitro, mentre non è proponibile in relazione alla mera deduzione di lacune nelle indagini e nella motivazione. Ed infatti nella prima fase c.d. rescindente del giudizio non è consentito alla Corte di Appello di procedere ad un accertamento di fatto, dovendosi limitare a verificare eventuali nullità della pronuncia arbitrale. La parte impugnante ha invece riproposto le proprie argomentazioni difensive già illustrate nel procedimento arbitrale;
- b.) in ordine al profilo relativo alla legittimazione passiva, la parte ha ribadito il proprio assoluto difetto di legittimazione rilevando che la Boccia non ha mai aderito alla Cooperativa Irno a r.l. , né ha mai versato alcunché a detta Cooperativa, avendo avuto rapporti unicamente con la Cooperativa Ambra con la quale ebbe a sottoscrivere l'atto di prenotazione ed alla quale versò la somma di euro 89.395,00;
- c.) quanto alla inammissibilità ed improcedibilità della procedura arbitrale la società ha rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione previsto dalla L. 98/2013, trattandosi di controversia relativa al trasferimento di diritti reali su beni immobili.






Nel merito la società Irno ha rilevato l'illegittimità della pretesa avanzata nei suoi confronti in quanto soggetto estraneo a qualsivoglia vincolo societario con Boccia Lucia, l'infondatezza dei motivi di doglianza, attesa la competenza dell'arbitro a giudicare la controversia a mente dell'art. 41 dello Statuto della Cooperativa Ambra a r.l., dovendosi anche considerare che l'atto di prenotazione dell'immobile è correlato all'adesione di Boccia Lucia al consesso mutualistico e che la medesima Boccia ha fatto ricorso alla procedura arbitrale. Inoltre, la società ha rilevato l'insussistenza della doglianza relativa alla contraddittorietà della motivazione della decisione arbitrale, in quanto detto profilo potrebbe essere eccepito con esito favorevole soltanto laddove non fosse possibile ricostruire la *ratio decidendi*, ipotesi non ravvisabile nel caso di specie, e l'infondatezza della censura relativa al difetto di legittimazione, profilo che in ogni caso non poteva essere rilevato in quanto non rientrante nelle nullità di cui all'art. 829 c.p.c., così come la doglianza relativa alla contraddittorietà della decisione rispetto a casi analoghi non potendo sussumersi nell'art. 829, comma 1, n.12 c.p.c. né nella previsione del comma 8 del medesimo articolo, non trattandosi di lodo in contrasto con altro precedente pronunciato tra le stesse parti.

Ad avviso della società, devono considerarsi infondati anche gli ultimi motivi di impugnazione essendo ben evincibile la *ratio* della decisione adottata dall'Arbitro Unico, non potendo in alcun modo essere censurata la decisione relativa al pagamento della somma ed a quella concernente la regolamentazione delle spese di lite.

La società Cooperativa Irno ha quindi concluso chiedendo in via principale di rigettare la domanda proposta perché inammissibile, improponibile e infondata, ed in via gradata di dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda nei confronti della stessa società, di accertare e dichiarare l'inesistenza di diritti di credito nei suoi confronti e di rigettare ogni domanda, vinte le spese del giudizio da attribuire ai procuratori antistatari.

Con comparsa di costituzione e di risposta depositata il 4.02.2022 si è altresì costituita in giudizio la Società Cooperativa Ambra mediante deposito di comparsa nella quale ha contrastato l'impugnativa di controparte, rilevando in particolare la nullità dell'atto di impugnazione, avendo la Boccia volontariamente prescelto la procedura arbitrale per cui non può dolersi poi del difetto di competenza del giudice adito, ed osservando che prima del recesso, ovvero in data 24.03.2014, la società Ambra indiceva un'assemblea ordinaria nella quale si deliberò che i soci non interessati alla nuova soluzione alloggiativa proposta e quindi intenzionati a recedere avrebbero avuto diritto alla restituzione del versato non appena realizzate pari risorse a seguito di prenotazioni di altri soci degli alloggi rimasti liberi, come ribadito anche con delibera





dell'11.07.2018, dovendosi in ogni caso tener conto del principio che sottende al funzionamento delle cooperative che realizzano lo scopo mutualistico grazie all'apporto economico dei soci. La società ha poi segnalato che la doglianza relativa alla nullità del lodo per contrasto con precedenti pronunce rese in casi analoghi e quella concernente la contraddittorietà della motivazione non sono riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 829 comma 1 nn. 8 e 12 c.p.c. e n. 5 c.p.c.

La società ha quindi concluso chiedendo di dichiarare in via principale ai sensi degli artt. 325, 326 e 404 cp.c., l'irricevibilità e/o l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'atto di impugnazione per violazione dei principi di buona fede e correttezza ex art. 1175 c.c. e del divieto di venire *contra factum proprium*. In via gradata, ha concluso chiedendo – con vittoria delle spese di lite da attribuire ai procuratori antistatari – di accertare e dichiarare l'inesistenza di un diritto di credito di Boccia Lucia nei suoi confronti o, quantomeno, di confermare il lodo nella parte in cui appone la condizione sospensiva al pagamento.

La Corte di Appello alla prima udienza del 24.02.2022 ha rinviato la causa all'udienza del 1.12.2022 per consentire l'espletamento della procedura di mediazione e all'udienza del 9.02.2023 e del 2 marzo 2023 per la precisazione delle conclusioni da trattare in presenza come richiesto; quindi, la Corte, sentite le parti, ha riservato la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

DIRITTO

Il presente giudizio è strutturato come impugnazione rescindente, in quanto il riesame del merito non ne costituisce l'oggetto principale bensì soltanto eventuale, da svolgersi, cioè, all'esito del vaglio positivo dei profili di nullità evidenziati dalla parte tra quelli espressamente codificati dal legislatore nell'art. 829 c.p.c.

Ed infatti, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, *“Il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l'annullamento del medesimo, la seconda rescissoria, che fa seguito all'annullamento e nel corso della quale il Giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte. Nella prima fase non è consentito alla Corte di Appello procedere a statuizioni di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli Arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dall'art. 829 c.p.c.; solo in sede rescissoria è attribuito al Giudice dell'impugnazione la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del petitum e della causa petendi dedotte dinanzi agli Arbitri, con la conseguenza che non sono consentite né*



domande nuove rispetto a quelle proposte agli Arbitri, né censure diverse da quelle tipiche individuate dall'art. 829 c.p.c.”(cfr Cass Civ, Sez I, 3.4.2020 n. 7681).

E', quindi, indispensabile l'individuazione specifica dei motivi di impugnazione per nullità del lodo con espressa indicazione del principio di diritto che si assume violato al fine di superare il preliminare vaglio di ammissibilità dell'azione in caso di impugnazione per violazione di norme di diritto.

In via preliminare, quanto alla disciplina applicabile alla impugnativa di lodo arbitrale, va anche precisato che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (si veda Cass. civ., sez. un., sent. del 9.05.2016 n. 9284) *“In applicazione della disciplina transitoria dettata dall'art. 27 d.lg. n. 40 del 2006, l'art. 829, comma 3, c.p.c, come riformulato dall'articolo 24 dello stesso decreto legislativo (“l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico”) si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo la entrata in vigore del suddetto decreto, ma la legge cui lo stesso art. 829, comma 3, c.p.c rinvia, per stabilire se è ammessa la impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato”.* (cfr. anche Cass., sez. 1, sent. n. 17339 del 13.07.2017). A ciò si aggiunga che la Corte Costituzionale con sentenza del 30/01/2018 n. 13 ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 829, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 24 d.lg. 2 febbraio 2006 n. 40, in combinato disposto con l'art. 27, comma 4, stesso d.lg., nella parte in cui prevede, secondo il "diritto vivente", che la preclusione alla sindacabilità del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto relative al merito in assenza di espressa previsione delle parti o della legge si applica ai procedimenti nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, con esclusione di quelli azionati in forza di convenzioni di arbitrato stipulate prima della riforma, in riferimento agli art. 3 e 41 cost.

Nel caso di specie il ricorso per la nomina arbitrale è stato depositato in data 22.11.2019 e gli Statuti contenenti la clausola arbitrale allegati telematicamente dalla difesa di Boccia Lucia sono stati approvati nel 2011 e nel 2013; deve dunque applicarsi il disposto degli artt. 829 e ss c.p.c. come modificati dall'art. 24 del D.Lvo del 2.02.2006 n. 40. Ed allora rilevano le ipotesi di nullità tassativamente indicate nell'art. 829 comma 1, nn. 1-12, c.p.c. relativi ad “errores” in procedendo e, quanto alla violazione delle regole di diritto inerenti al merito della controversa, è possibile l'impugnazione soltanto se espressamente disposta dalle parti o dalla legge, oltre che per le decisioni contrarie all'ordine pubblico.



Orbene, quanto al primo ed al secondo motivo di nullità del lodo per inesistenza della clausola compromissoria nell'atto di prenotazione dell'immobile come meglio indicato nella parte assertiva innanzi riportata, va premesso che la controversia veniva instaurata da Boccia Lucia con domande dirette ad ottenere lo scioglimento del rapporto sociale e la contestuale risoluzione del rapporto mutualistico di prenotazione dell'immobile.

Secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. sez. 3, ord. n. 5824 del 28.02.2019) “ *l'eccezione d' incompetenza dell'arbitro di cui all'art 817, comma 2 c.p.c., salvo il caso di controversia non arbitrabile, coerentemente con la nuova accezione "paragiurisdizionale" dell'arbitrato rituale, è da considerarsi quale eccezione di rito in senso stretto, soggetta al limite temporale indicato dall' art. 817, comma 3, c.p.c., solo per la parte che ha partecipato al relativo giudizio arbitrale e non per quella che, rimasta assente, in sede di impugnazione del lodo contesti in radice che la lite sia devolvibile agli arbitri*”.

L'eccezione non proposta nella procedura instaurata dinanzi all'arbitro dalla difesa di Boccia Lucia non poteva quindi costituire motivo di doglianza nel giudizio di impugnazione ai sensi dell'art. 817 c.p.c.

A ciò va aggiunto che il giudizio arbitrale è stato introdotto dalla stessa Boccia Lucia, la quale anche a fronte di eccezioni di controparte nulla ha rilevato sul punto provvedendo poi a censurare il lodo per la nullità correlata alla ritenuta incompetenza arbitrale.

A mente degli artt. 156, comma 2, c.c. e dell'art. 829, comma 2, c.p.c. la parte che ha dato causa ad un motivo di nullità (prospettato come tale) non può poi per questo profilo impugnare il lodo.

Le doglianze di cui al primo ed al secondo motivo sono dunque infondate.

Il terzo motivo, relativo alla contraddittorietà della decisione e, quindi, della motivazione posta a sostegno a mente dell'art. 829 comma 1 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 comma 1 n. 5 c.p.c., è infondato.

La contraddittorietà viene individuata nel fatto che, da una parte, l'arbitro accerta e dichiara lo scioglimento del contratto di prenotazione stipulato il 24.09.2003 e, dall'altra, rigetta le domande di accertamento di recesso e di esclusione della socia dalla società Ambra soc. cooperativa, dimenticando poi l'accettazione da parte delle società convenute del recesso della socia sin dal 2016 che non consentiva all'arbitro di subordinare il pagamento all'ingresso di un nuovo socio proprio perché Boccia Lucia non era più socia.

Invero, a tal riguardo, giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione da ultimo ribadito con l'ordinanza della Sez. 2, n. 16077 del 09/06/2021, secondo cui “*In tema di arbitrato, l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, c.p.c., il cui mancato adempimento determina la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art.*



829, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'"iter" logico che ha determinato la decisione arbitrare o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la "ratio" della decisione.

Nel caso di specie l'arbitro ha adeguatamente motivato la sua decisione distinguendo il rapporto associativo sorto al momento della costituzione della società ovvero con la successiva adesione del socio, regolamentato secondo la disciplina del contratto sociale, dal rapporto contrattuale diretto al conseguimento di beni o servizi offerti dalla società; quest'ultimo rapporto, secondo la ricostruzione arbitrare, trova la sua fonte in un successivo contratto che il socio cooperatore stipula con la società in base ai bisogni ed alle proprie esigenze. L'arbitro ha così tenuto distinti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale da quelli desumibili dal rapporto associativo, ha quindi rilevato che l'area originariamente individuata per l'esecuzione dell'opera aveva subito una diversa regolamentazione urbanistica da parte del Comune di Salerno in data 21.02.2014 -che costringeva la Cooperativa a variare i progetti edilizi (circostanze non contestate dalla socia Boccia Lucia e poste alla base della delibera della assemblea ordinaria del 24.03.2014 adottata dalla Cooperativa Ambra con la quale si procedeva ad una riassegnazione degli alloggi mediante sorteggio in virtù dei nuovi progetti edilizi rielaborati alla luce delle predette mutate condizioni urbanistiche approvate dal Comune di Salerno)-. La società, quindi, consentiva ai soci di non accettare l'esito del sorteggio e di ottenere in tal caso, stante la risoluzione della precedente prenotazione per impossibilità di attribuzione dell'alloggio inizialmente individuato e disponeva la restituzione di quanto versato *"non appena la cooperativa realizzerà pari risorse a seguito di prenotazione di altri soci degli alloggi rimasti liberi"* secondo il criterio ivi indicato. E proprio con riferimento al rapporto di scambio l'arbitro ha interpretato la comunicazione del 29 aprile 2014 inviata da Boccia Lucia come esercizio della facoltà concessa con la citata delibera del 24.03.2013 di sciogliere consensualmente il vincolo contrattuale derivante dal contratto di prenotazione.

Quanto poi al rapporto associativo l'arbitro ha ritenuto che esso non fosse venuto meno per lo scioglimento contrattuale del rapporto mutualistico non essendo prevista espressamente un'ipotesi di recesso per il caso di specie, argomentando al riguardo ed osservando, in particolare, che la perdita della qualità di socio avrebbe potuto verificarsi soltanto con il subentro di un nuovo socio ovvero con la cessione della quota posseduta dalla ricorrente, anche tenuto conto della previsione dell'art. 15 del regolamento CE n. 1435/2003 del 22.07.2003.



Tanto premesso, risulta evidente come non vi sia alcuna contraddittorietà della decisione arbitrale nemmeno ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 11 c.p.c. e che non sussiste la dedotta nullità della pronuncia arbitrale.

Il terzo motivo è dunque infondato.

Il quarto ed il sesto motivo di impugnazione attengono al merito della controversia, avendo l'arbitro ritenuto -erroneamente secondo la prospettazione difensiva di Boccia Lucia- che la Cooperativa Irno sia soggetto diverso rispetto alla Cooperativa Ambra, accogliendo per tale ragione l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della prima in relazione alle domande spiegate da Boccia Lucia, ed avendo subordinato la restituzione della somma al subentro di un nuovo socio -con pronuncia erronea secondo la difesa di Boccia Lucia poiché è impossibile che altri soci subentrino nella Cooperativa Ambra in quanto essa non è più operante-.

Con riferimento a dette doglianze non vi è alcun riferimento ai profili di diritto violati, né è possibile desumerli sulla base della lettura complessiva dell'atto di impugnazione, e ciò avuto riguardo all'art. 829 comma 1 e comma 2 c.p.c.; di tal ché nella fase rescindente non è consentito alla Corte di Appello di procedere ad accertamenti di fatto *"dovendo il giudice dell' impugnazione limitarsi ad accertare eventuali cause di nullità del lodo, che possono essere dichiarate soltanto in conseguenza di determinati errori "in procedendo", nonché per inosservanza delle regole di diritto, nei limiti previsti dall'art. 829 c.p.c."*(cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9387 del 16/04/2018), cause nel caso di specie non sussistenti e, prima ancora, nemmeno puntualmente indicate.

I motivi vanno dunque disattesi.

Il quinto motivo di nullità del lodo per contrasto con altri lodi pronunciati su casi analoghi a mente dell'art. 829 n. 12 c.p.c. richiamato dalla parte è infondato.

A tal riguardo parte impugnante ha richiamato due decisioni relative ai rapporti tra Ambra soc. cooperativa ed altri soci diversi da Boccia Lucia, rimarcando anche la nullità della decisione in quanto la Boccia non era più socia quantomeno dal 16.02.2016.

Premesso che, a fronte della comunicazione di Boccia Lucia che dichiarava di non essere più interessata allo scopo sociale, di recedere dal contratto e di voler ottenere il rimborso delle somme versate, la società in data 16.02.2016 riferiva di aver provveduto alla esclusione della socia (dal contratto mutualistico di scambio e cioè dal contratto di prenotazione) in quanto non più interessata alla iniziativa sociale (a nulla rilevando il rapporto sociale in sé), non si ravvisa alcuna violazione dei principi di diritto di cui al n. 12 richiamato non essendo stata nemmeno prospettata una omissione di pronuncia, come richiesto dal citato disposto normativo, mentre la contraddittorietà



del lodo rispetto ad altro precedente non più impugnabile o ad altra precedente pronuncia passata in giudicato a mente del n. 8 del citato art. 829 c.p.c. si riferisce a decisioni intervenute tra le medesime parti e tale non è il caso di specie trattandosi di vicende che riguardano soci diversi da Boccia Lucia (tali Solimene e Matassino).

Il motivo, dunque, è infondato.

Il settimo motivo relativo alla regolamentazione delle spese va disatteso, non soltanto perché sorretto da motivazione critica non pertinente (quale quella di non poter recuperare la somma oggetto di condanna), ma anche perché fondato su una asserzione di piena fondatezza delle ragioni esposte dalla ricorrente Boccia Lucia, circostanza che invece non è riscontrabile in considerazione della decisione arbitrale adottata.

L'impugnazione, in definitiva, deve essere rigettata.

Le spese della presente fase vanno poste a carico di Boccia Lucia e liquidate in favore delle società convenute, come indicato in dispositivo, alla luce del DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del valore indeterminabile della causa di bassa complessità e dei parametri medi di riferimento per ciascuna delle fasi esclusa quella istruttoria.

PQM

La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in ordine alla impugnazione della pronuncia resa dall'arbitro unico in data 19.07.2021 in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 41 dello Statuto della Società Cooperativa Ambra e dello Statuto della Irno Società Cooperativa, ogni diversa istanza, domanda, richiesta o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

-
- Rigetta l'impugnazione proposta da Boccia Lucia.
 - Condanna Boccia Lucia al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di Ambra Società Cooperativa e di Irno Società Cooperativa, meglio indicate in epigrafe, con attribuzione ai rispettivi difensori, avvocato Leone Domenico per la prima società ed avvocati Iorio Valerio ed Iorio Carmen per la seconda società, spese che liquida per ciascuna società in euro 6.950,00 a titolo di compensi professionali omnicomprensivi, oltre IVA e CNA se dovute come per legge ed al 15% a titolo di spese generali;
 - Dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte che ha proposto l'impugnazione sia tenuta



a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio dell'11 luglio 2023

Il consigliere rel./est.

Dott.ssa Sabrina Serrelli

Il Presidente

Dott. Bruno de Filippis

Arbitrato in Italia

